

Vincenzo Luisi Guido Silvestri Federico Debuttoni
 Pietro Corra Soderone Nicolo Gaudin Hanno Sesne

Titolo I

Art. 1) Denominazione-sede,

breve
dizizi
taz
de p
istut
ad z
l'acq
sere
RUNTS
La se
"DMO

Richard J. Ryan
Richard Ryan
Richard Ryan

Robert Pauline
March 1944

100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611

John F. Turner

L'Associazione ha durata illimitata.

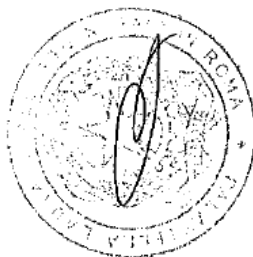
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42^{del 21.02.2004} s.m.i.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche e ricettive di interesse sociale, culturale, ambientale e storico-archeologico, a partire, a titolo esemplificativo, dalla realizzazione del "Progetto Borghi Etruschi" di cui alla Determina LAZIOcrea n. 03 del 3 agosto 2021, rettificata in data 10 settembre 2021 e, di cui alla Determina LAZIOcrea di n. 1288 del 14 novembre 2022, per lo "Scorrimento e approvazione graduatoria finale", e precedentemente approvata con Determinazione REG. EM. 80 del 10/09/2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 649 del 28/07/2022 ;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281.

Sergio Sapubell.

George W. Sank



L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare, promuovere e gestire, integralmente e sistematicamente, che si estende all'interno della Regione Lazio, riferito ad una vasta area che si estende dalla costa, il cosiddetto Litorale Laziale, fino alla Tuscia e Maremma Laziale, con particolare riguardo ai cluster culturale, storico archeologico, enogastronomia, turismo rurale, salute e wellness, turismo outdoor e sportivo;
- b) sollecitare la collaborazione tra gli operatori commerciali della filiera turistica fornendo ad essi supporto e consulenza anche attraverso adeguati percorsi di formazione professionale per l'avvio e la riqualificazione degli operatori del settore;
- c) operare unitamente come territorio tramite un unico soggetto con continuità ed efficacia sul turismo;
- d) facilitare i rapporti con la pluralità di attori pubblici e privati, interessati alla promozione turistica dei territori e dell'attività imprenditoriale di settore;
- e) monitorare l'andamento turistico della destinazione e le azioni di promozione;
- f) valorizzare il patrimonio dei beni culturali e il capitale umano del territorio;
- g) promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità regionali i "Brand territoriali";
- h) avviare processi in grado di migliorare il livello di accoglienza e l'immagine del territorio;
- i) avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova occupazione nel settore turistico;
- l) organizzare attività turistiche di interesse culturale e generale, con la progettazione e sperimentazione - nell'ambito di una cultura della sostenibilità, della difesa del territorio e delle sue risorse e di resilienza all'omologazione globale - di una proposta integrata di fruizione;
- m) qualificare i servizi e i prodotti turistici della destinazione, anche promuovendo studi, ricerche di mercato e la formazione;
- n) mettere a sistema alcune specificità (enogastronomia, turismo verde, itinerari, sport, salute e benessere) per la creazione di proposte legate anche alla celebrazione di cerimonie ed eventi privati, proponibili anche all'estero, che aumentino la durata di permanenza media;
- o) svolgere tutte le attività utili al perseguimento del proprio scopo, inclusa la sottoscrizione di convenzioni o partecipazione ad organismi aventi scopi analoghi o collegati al proprio, sia direttamente che indirettamente, con esclusione di quanto non consentito dalle disposizioni di legge.

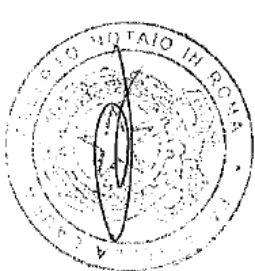
Art. 4) Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. svolgere analisi del territorio e rilevazioni;
- b. individuare gli operatori potenzialmente utili alla realizzazione del progetto;
- c. realizzare e utilizzare strumenti di promo-commercializzazione in tutti i supporti;
- d. sviluppare piattaforme e strumenti digitali;
- e. realizzare foto e video, canali social, o altri canali per l'internazionalizzazione anche su mercati internazionali;
- f. progettare e realizzare campagne pubblicitarie/social;
- g. redigere disciplinari della qualità e linee guida per l'accoglienza;
- h. organizzare seminari e corsi di formazione ed altre iniziative rivolte agli operatori;
- i. organizzare educational-tour e workshop, rivolti agli operatori di settore, giornalisti, bloggers, agenti di viaggio, organizzazioni turistiche e utenti finali;

Shawna V. Smith

Prof. Follen
 Emerson
 Hawthorne
 Robert Peck
 Planché
 Webb
 Heard & Sons



L'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Possano essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti con o senza personalità giuridica, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Gli enti con o senza personalità giuridica sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal proprio organo amministrativo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 9).

Art. 7) Procedura di ammissione

Al fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo dell'Associazione deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto, Codice Etico e dei Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide in coerenza con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

L'eventuale accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione contestualmente alla iscrizione nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L'Assemblea decide sull'appello con delibera adottata secondo le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 8) Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di potervi partecipare;

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare rigorosamente lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, salvo deroghe deliberate dal medesimo Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione

[illegible]

to di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 12) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - e) L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.
- L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, e si ispira a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13) L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, scritta e firmata, che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino ad un massimo di tre deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alla lettera a) e b) il Presidente deve provvedere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente o il Vicepresidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati, tramite qualunque mezzo che dia conferma della sua ricezione inclusa e-mail riscontrata per avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, e l'ora sia della prima che della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati prenotandosi a parlare preventivamente e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento (online) la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. È prevista la possibilità di consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di ri-

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente o dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; la seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Art. 15) Assemblea straordinaria: competenze e quorum:

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 16) L'Assemblea degli associati; regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che egli siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.



Ergin S. Sahel

Eleanor V. G.

Robert F. Schuman
Dorothy G. Schuman
Paceville, Ky 40377

Placide J. Jarry
Francisco Toño Jorjue Camp

Evelyn F. Tuckman

Vincent Louis Cipriani y Jéden. De Antan-
Robert. Com. Scallavore Nichole Langlois pour le bachelier

Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto e non sono computati ai fini del quorum. Tali associati possono intervenire in assemblea ed essere eletti alle varie cariche sociali. Per le votazioni si procede normalmente con il voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della decadenza del mandato, il Presidente, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo: regola di convocazione, funzionamento e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza è sufficiente che la convocazione pervenga ai consiglieri almeno 2 (due) prima della data di riunione.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea. È prevista anche la possibilità di consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto. Le modalità di partecipazione e votazione da remoto in videoconferenza, nonché le modalità e i tempi per la consultazione scritta o per consenso scritto, ove non siano precisate da un regolamento interno, possono essere stabilite di volta in volta dal Presidente da apposite istruzioni dell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consigliere viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio sociale, l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) nominare il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il direttore dell'Associazione;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, la tipologia e la modalità di versamento;
- g) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale delle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione.

Il Segretario/Direttore ed il tesoriere si occupano della gestione dei libri sociali e svolgono le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20) Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo, se disponibile, alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma o meno. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in



carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21) Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, sia nell'ordinaria che straordinaria amministrazione.

Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) Convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un altro consigliere.

Art. 22) Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi l'incarico per uno degli articoli indicati dal comma 1 del presente articolo, il vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata comunicata la cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23) L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un presidente.

Dalle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale il quale va poi trascritto nel libro delle apposite adunanze e delle deliberazioni.

di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'assemblea può nominare anche un organo di controllo monocratico; in tal caso tutte le disposizioni relative ai membri dell'organo di controllo si applicano all'organo di controllo monocratico.

Art. 24) Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso codice. L'eventuale bilancio sociale darà atto degli esiti di tale monitoraggio.
- f) partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio d'esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25) L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il Componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale il quale poi va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26) Responsabilità degli organi sociali

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle di-



sposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

Art. 27) Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28) Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione, di valore non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

- b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque destinati ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indirette di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, a componenti dell'Organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento;

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 29) Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi, anche con il crowdfunding;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30) Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati per la qualifica di questo redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Detto Bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione dello stesso ed ogni associato previa richiesta scritta potrà prenderne visione. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

TITOLO VII

Art. 31) Dei rapporti con gli Enti pubblici

In attuazione dei principi di sussidiarietà, corresponsione, efficacia,

efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

L'Associazione potrà attivare con le amministrazioni pubbliche obiettivi generali e specifici di intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso/i nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli Enti Partner.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, avente gli scopi riconosciuti dall'art. 56 del Codice Terzo Settore.

L'Associazione potrà avvalersi della facoltà di partecipare al credito agevolato, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56 C.T.S., che abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà richiedere il sostegno del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.

Art. 32) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, e delibera sul loro compenso nonché sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c.1 del Codice del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italiana sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 33) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

**La presente copia, composta di 11. D. C. fogli, è
conforme all'originale firmato a norma di legge
e si rilascia per uso consentiti**

DATA 12/01/2023

Roma lì 12-1-2023



[illegible]